

Legge regionale 1° luglio 2014, n. 10

**Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari).**

(BURC n. 30 del 7 luglio 2014)

**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 7 della [l.r. 13/2002](#))

1. All'articolo 7, comma 4, della [legge regionale 15 marzo 2002, n. 13](#) (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al primo periodo le parole: "Presidente della Regione" sono sostituite dalle seguenti parole: "Presidente del Consiglio regionale";
  - b) il terzo periodo è soppresso;
  - c) al quarto periodo le parole: "La decadenza" sono sostituite dalle seguenti parole: "L'omessa regolarizzazione".
2. All'articolo 7, comma 5, della [l.r. 13/2002](#) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole: "La decadenza" sono soppresse;
  - b) le parole: "conseguono" sono sostituite dalle seguenti parole: "consegue".

**Art. 2**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.